

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE (Bergamo)

**ESERCIZIO COMUNALE DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA
IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE**

**ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO
DI POLIZIA IDRAULICA**

Ai sensi della D.g.r. n.11/5714 del 15 dicembre 2021

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Committente: Comune di Almenno San Salvatore

Bergamo, Marzo 2023 (Rev.1-Luglio 2023)

Dott. Geologo Augusto Azzoni



Augusto Azzoni

**Dott. Augusto Azzoni, n.527 dell'Ordine dei Geologi della Lombardia
Via F. Nullo n.31, 24128 Bergamo - Tel. 035-231115, cell. 339-2262817**

INDICE

INDICE.....	2
1. INTRODUZIONE	4
2. REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	6
Premessa.....	6
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	9
Art.1. Finalità	9
Art.2. Definizioni	10
Art.3. Reticoli idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua	12
Art.4. Autorità idraulica	12
Art. 5. Elaborati costitutivi, efficacia e revisioni del Documento di Polizia Idraulica	13
Art.6. Reticolo Idrico Principale	13
Art.7. Reticolo Idrico Minore.....	14
Art.8. Reticolo Idrico Privato.....	14
Art.9. Principi di gestione	15
Art. 9.1 Definizione di alveo e di fascia di rispetto	15
Art.9.2 Lavori ed attività vietate	18
Art.9.3 Lavori e opere soggetti ad autorizzazione idraulica	21
Art.9.4 Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico.....	25
Art.9.5 Proprietari frontisti	25
Art.9.6 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	26
Art.9.7 Situazioni irregolari in essere	26
Art. 9.8 Manutenzione del Reticolo Idrico Minore.....	26
TITOLO II - CONCESSIONE DEMANIALE	29
Art.10. Domande concorrenti	29
Art.11. Obblighi del concessionario	29
Art.12. Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca.....	30
Art.12.1 Subingresso, subconcessione.....	30
Art.12.1.1 Modalità operative per il subentro nella titolarità della concessione	31
Art.12.2 Subingresso mortis causa.....	32
Art.12.3 Modifica	32
Art.12.4 Rinnovo	32
Art.12.5 Rinuncia.....	32
Art.12.6 Decadenza	32
Art.12.7 Revoca	33
Art.12.8 Durata delle concessioni.....	33
TITOLO III - PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI.....	34
ART.13. PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O NULLA OSTA IDRAULICO.....	34
Art.13.1 Procedura relativa ad una pratica nuova	34
Art.13.1.1 Redazione della Relazione di istruttoria	34
Art.13.1.2 Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica.....	37
Art.13.1.3 Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia	37
Art.13.1.4 Procedura relativa alla revoca.....	37
Art.13.1.5 Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi	37

Comune di Almenno San Salvatore (BG)
Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

Art.13.1.6 Concessioni multitolari.....	38
Art.13.1.7 Documentazione da presentare per le richieste di concessione e nulla osta idraulico	38
TITOLO IV - SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI.....	40
Art.14. Sdemanializzazioni e alienazioni	40
TITOLO V - NORMATIVA ANTIMAFIA.....	41
Art.15. Premessa e inquadramento normativo	41
Art.16. Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale	41
TITOLO VI - CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA	43
Art.17. Canone annuo di Polizia Idraulica	43
Art.18. Richieste di rimborso canoni per concessioni di Polizia Idraulica.....	45

APPENDICE 1: RIFERIMENTI NORMATIVI

APPENDICE 2: RETICOLO IDRICO PRINCIPALE, MINORE E PRIVATO DEL COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

APPENDICE 3: ELENCO DEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

APPENDICE 4: CANONI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA (da D.d.g. 6 dicembre 2022 - n. 17926 "Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti a Regione Lombardia per l'anno 2023 a titolo di canoni di concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale (polizia idraulica) in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10")

APPENDICE 5: MODULISTICA RELATIVA ALLE ATTIVITA' COMUNALI (da allegato G della D.g.r. n.11/5714 del 15 dicembre 2021)

TAVOLE

- **TAV. 1: INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO COMUNALE CON FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA, SU CARTA A SCALA 1: 5.000.**
- **TAV. 2: INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO COMUNALE CON PERIMETRAZIONI P.A.I. E PGRA, SU CARTA A SCALA 1: 5.000.**
- **TAV. 3: RETICOLO IDRICO COMUNALE SOVRAPPOSTO AL RETICOLO IDRICO DA CARTOGRAFIA CATASTALE, SU CARTA A SCALA 1: 5.000.**

1. INTRODUZIONE

Per incarico dell'Amministrazione Comunale di Almenno San Salvatore è stato realizzato uno studio di dettaglio finalizzato all'aggiornamento dell'esistente documento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.9 del 16.04.2014 "Esercizio Comunale dell'attività di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Minore", attività di competenza comunale ai sensi della L.R. 1/2000 e delle successive disposizioni normative in materia di polizia idraulica.

La presente Variante, redatta nell'ambito delle attività effettuate per l'aggiornamento e la revisione dello Studio geologico del territorio comunale secondo i Criteri emanati con D.g.r. n.11/2616 del 30.11.2011, propedeutico alla revisione generale del Piano di Governo del Territorio, si è resa necessaria oltre che per l'aggiornamento normativo sopradetto anche per concludere la procedura di approvazione del Documento in argomento da parte della competente struttura Regionale.

Da una ricostruzione amministrativa compiuta con la collaborazione degli Uffici Regionali si è ravvisato che una serie di richieste di integrazioni (Prat. RIM 213 prot. 5737 del 29.06.2011, sollecito prot.3506 del 15.05.2014, sollecito prot. 2798 del 21/04/2016) non sono state mai ottemperate, e pertanto il Documento non ha mai ottenuto il parere vincolante favorevole dall'Organo Regionale così come previsto dall'allegato B della D.g.r. n.7/7868 del 25.01.2002, poi modificata ed integrata dall'allegato D della D.g.r. n.11/5714 del 15.12.2021. In particolare veniva richiesto l'esatto inserimento della parte terminale del corso idrico indicato con il n.13 (Valle Doga o Rio Cà della Zogna) fino alla foce o sbocco in alveo; tale elemento è fornito dal presente documento, che aggiorna la mappatura del corso d'acqua dopo il riconoscimento della corretta posizione del tubo fognario che riceve il piccolo Rio in oggetto.

Il presente documento tiene conto inoltre delle importanti variazioni normative avvenute dal 2008 ad oggi. Il documento fa riferimento alla recente D.g.r. n.11/5714 del 15.12.2021 "Riordino dei Reticoli Idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica, Aggiornamento della D.g.r. n.11/4037 del 14.12.2020 e dei relativi allegati tecnici", con cui la Regione Lombardia ha ribadito il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore (art.3, comma 114 della l.r. 1/2000), confermato la suddivisione del Reticolo Idrico regionale, distinguendolo in "Principale" e "Minore", e fornito, fra l'altro, i Criteri per le attività di polizia idraulica Comunale, le Linee guida di polizia idraulica e nuovi Canoni di polizia idraulica.

In dettaglio la citata D.g.r. n.11/5714 del 15.12.2021 è composta, oltre che dal testo della Delibera, dai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del provvedimento: A) Individuazione del reticolo idrico principale; B) Individuazione del reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po; C) Individuazione del Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica; D) Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale; E) Linee guida di polizia idraulica; F) Canoni regionali di polizia idraulica (poi rivisti dalla D.d.g. n.17926 del 06.12.2022); G) Modulistica; H) Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale. La delibera sostituisce tutte le precedenti D.g.r. 7868/2002, D.g.r. 8743/2002, D.g.r. 13950/2003, D.g.r. 20552/2005, D.g.r. 5324/2007, D.g.r. 5774/2007, D.g.r. 8127/2008, D.g.r. 10402/2009, D.g.r. 713/2010, D.g.r. 2362/2011, D.g.r. 2762/2011, D.g.r. 4287/2012, D.g.r. 883/2013, D.g.r. 2591/2014, D.g.r. 4229/2015, e le più recenti D.g.r. n.10/7581 del 18.12.2017 e relativi allegati A, B, C, D, G e H e la D.g.r. n.11/698 del 24.10.2018, D.g.r. n.11/4037 del 14.12.2020.

Il presente documento fa inoltre riferimento alla L.r. n.4 del 16.03.2016 ("Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"), con cui la Regione ha aggiornato le disposizioni contenute nelle normative generali relative alla

Comune di Almenno San Salvatore (BG)
Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

determinazione del Reticolo Idrico e alla gestione della polizia idraulica, e, relativamente agli scarichi in alveo, al Regolamento regionale n.6 del 29.03.2019.

Lo studio, articolato in una prima fase di analisi cartografica e bibliografica e di rilevamento di dettaglio in campagna, e in una successiva fase di sintesi e proposta, ha portato alla redazione del presente rapporto tecnico comprendente:

1. Relazione tecnica illustrativa, che descrive le attività svolte, le metodologie seguite, il contenuto degli elaborati cartografici;
2. Regolamento contenente le norme tecniche per l'esercizio delle attività di polizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Minore,
3. Elaborati cartografici, che costituiscono parte integrante del Regolamento di polizia idraulica e che comprendono:
 - Tav. 1: Individuazione del Reticolo Idrico Comunale con fasce di rispetto dei corsi d'acqua, su carta a scala 1: 5.000.
 - Tav. 2: Individuazione del Reticolo Idrico Comunale con perimetrazioni P.A.I. e PGRA, su carta a scala 1: 5.000.
 - Tav. 3: Reticolo Idrico Comunale sovrapposto al reticolo idrico da Cartografia Catastale, su carta a scala 1: 5.000.

Il lavoro, per cui è stato dato incarico allo scrivente con determinazione n.123 del 14.04.2022 integrata con det.n.452 del 21.12.2022, è stato svolto nella seconda parte dell'anno 2022, per quanto riguarda l'acquisizione dei dati bibliografici e cartografici, i rilievi di terreno e la restituzione cartografica in ambiente GIS degli stessi, ed è proseguito nei primi mesi del 2023 per quanto concerne l'elaborazione dei dati raccolti, la redazione finale delle carte e la stesura del rapporto tecnico. Lo stesso è stato poi oggetto di revisione a seguito della "Richiesta di integrazioni" sulla Pratica 213/RM effettuata via PEC da Regione Lombardia con documento n. RL_RLA00AE02_2023_937 in data 26.06.2023.

Il presente documento riporta il Regolamento di polizia idraulica, redatto in accordo alle prescrizioni della D.g.r. n.11/5714 del 15.12.2021.

2. REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Premessa

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dall'evidente utilità pubblica della risorsa e dalla necessità della sua salvaguardia volta a garantirne la qualità e la fruibilità nel tempo, e ad evitare interazioni negative che ne possano compromettere la qualità e la disponibilità, e così pure a prevenire eventi di piena che possano arrecare danni alle infrastrutture pubbliche e private, nonché agli insediamenti umani.

Questa ultima finalità impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico. Tale concetto presente fin dal 1904 nel R.D. n.523 è stato in seguito declinato dagli atti dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con il Piano di Assetto Idrogeologico del 2001.

L'art.89 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla legge 15.03.1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzioni relative *«ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25.07.1904, n. 523 e al R.D. 09.12.1937, n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua»* e *“alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrativenonché alla determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi...”*; in tal senso sono da intendersi trasferiti anche i compiti di polizia idraulica definiti prima dal R.D. 8.05.1904, n. 368 ed oggi dal R.R. 3/2010 in forza della L.R. 31/2008.

Regione Lombardia, in applicazione dell'art.3 del D.Lgs. 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore. Sul reticolo consortile le attività di polizia idraulica sono esercitate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010, ovvero dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta ai sensi della L.R. 31/2008 e ss.mm.ii.

Le indicazioni sopracitate sono da intendersi di carattere generale; nei successivi punti sono definite e identificate le Autorità Idrauliche competenti su ciascun reticolo idrico e le relative funzioni.

L'art.56 del D.Lgs. n.152/2006 stabilisce che *“l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi volti ad assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione”* (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo *“lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti”*.

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) *“condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;*
- b) *modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi”*.

Nel testo della legge 11.12.2000, n.365 *“Conversione in legge con modifica del decreto legge 12.10.2000”*, n. 279 *recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile..”*, all'art. 2, viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad *“...una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso*

Comune di Almenno San Salvatore (BG)
Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ..”.

Il secondo comma dello stesso art.2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a. le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b. gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c. i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d. le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e. l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f. le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g. l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h. qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti in termini di sicurezza. In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. elevata e diffusa antropizzazione della pianura e dei fondivalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di naturale laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
2. elevata compromissione delle fasce di pertinenza fluviale, ivi compresa la fascia golenale del Fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico;
3. progressiva riduzione delle risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
5. contenimento dell'uso del suolo – vedi L.R. 31/2014 – mediante principalmente interventi di recupero di aree già urbanizzate con ristrutturazione di edifici esistenti applicando il regolamento di invarianza idraulica (R.R. 23.11.2017, n.7) allo scopo di superare e rimediare a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica.

Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a. migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo e la manutenzione delle opere, insediamenti, manufatti che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b. favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c. garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;

Comune di Almenno San Salvatore (BG)

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

- d. disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e. promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti;
- f. realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art.1. Finalità

Il R.D. 25.07.1904, n.523 all'art.1 stabilisce che: *“Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori”* e ribadisce all'art.2 che: *“Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...”*.

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare in:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31.12.1996, n.677, art. 4, comma 10 ter);
- raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, (D.g.r. n.10/3723 del 19.06.2015 *“Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”*, L.R. 15-03.2016 n. 4, art. 6) quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile come previsto dal D.Lgs. 1/2018 e dalla L.R. 16/2004;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, (D.g.r. n.11/238 del 18.06.2018, *“Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”*) alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. n.523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. n.523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità,
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

Art.2. Definizioni

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, “...*appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia* ...”. Pertanto, fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art.28 del R.D. 11.12.1933, n.1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18.12.1998, n.12701, ha stabilito che: “*Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima*”.

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a. la vigilanza;
- b. l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c. il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d. il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. n.523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F.

Comune di Almenno San Salvatore (BG)

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10m (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n.523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), esclusivamente sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui Fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per Fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010".

Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

Art.3. Reticoli idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua

La gestione dei reticoli e del demanio idrico, così come proceduralmente suddivisa dai R.D. n.368/1904 (oggi disapplicato e sostituito dal R.R. 3/2010) e n. 523 del 1904, rende indispensabile l'identificazione dei distinti reticoli idrici sui quali applicare le differenti norme di polizia idraulica. Da un lato, il trasferimento delle competenze alle Regioni operato con il D.P.R. n. 616/1977 ha portato alla luce, a seguito dell'approvazione della L.R. 59/1984 (successivamente abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. a) della L.R. 16.06.2003, n.7), la necessità di individuare i corsi d'acqua da includere in uno specifico piano di riordino irriguo (vedi art. 16 – contenuti dei piani) e più precisamente l'elenco di tutti i canali naturali ed artificiali a prevalente utilizzazione irrigua, di colo, di recapito dei coli o comunque interessati dal riordino. Dall'altro, successivamente al trasferimento delle competenze inerenti alla gestione del demanio idrico operato ai sensi del D.Lgs. 112/1998, Regione Lombardia, con L.R. 1/2000, ha stabilito la necessità di individuare i reticoli idrici Principale e Minore associandone le competenze di polizia idraulica rispettivamente alla Regione stessa e ai Comuni.

In base alle considerazioni sopracitate ed ai fini dell'applicazione della polizia idraulica si evidenzia che nei Reticoli Idrici Principale e Minore possono essere inclusi principalmente i corsi d'acqua facenti parte degli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. n.1775/1933, ovvero quelli i cui alvei risultino di proprietà demaniale, mentre nei reticoli di competenza dei consorzi di bonifica, oltre a quelli sopracitati, possono essere inseriti anche quelli propri dei consorzi o, su richiesta da parte dei proprietari, anche quelli privati.

Stabilita la demanialità di un corso d'acqua, il suo inserimento - in tutto o in parte - in uno dei reticoli idrici avviene considerandone le funzioni e tenendo altresì in considerazione l'esigenza di una gestione unitaria e condivisa sia del sedime che della risorsa idrica che vi scorre; per questa ragione gli elenchi dei reticoli idrici individuati nella presente deliberazione non sono da considerarsi statici e imm modificabili ma, proprio per soddisfare le esigenze di ottimizzarne le funzioni e la gestione, risultano suscettibili di modifiche ed integrazioni. L'inserimento, il trasferimento o l'eventuale stralcio di un corso d'acqua, o tratto di esso, in un elenco, o da un elenco all'altro degli allegati al presente provvedimento, viene sancito con deliberazione della Giunta Regionale.

Non si riportano, in quanto non sono presenti nel territorio comunale corsi d'acqua di proprietà dei Consorzi di Bonifica ("Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB - Allegato C), le modalità di:

- trasferimento a tale reticolo di corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico Principale" RIP (Allegato A) e del "Reticolo Idrico Minore comunale - RIM" (Allegato C),
 - inserimento nell'Allegato C di un corso d'acqua o tratto di reticolo idrico, non individuato come reticolo principale e/o minore e di stralcio "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB".
 - richiesta di stralcio di un corso d'acqua o tratto di esso dal reticolo consortile,
- attività per cui, in caso di necessità, si rimanda ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 delle Linee Guida (Allegato E).

Art.4. Autorità idraulica

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di polizia idraulica richiamate nel precedente paragrafo Art.2; tali attività sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. È da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti.

Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C – Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, c. 114,

Comune di Almenno San Salvatore (BG)

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. con le modalità indicate nell'Allegato D) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

Regione Lombardia (per il Reticolo Idrico Principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della L.R. 31/2008) e i Comuni (per il Reticolo Idrico Minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di polizia idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato G) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo.

Art. 5. Elaborati costitutivi, efficacia e revisioni del Documento di Polizia Idraulica

Gli elaborati che costituiscono il documento "*Variante n.1 - Aggiornamento del documento di polizia idraulica*" di Almenno San Salvatore sono:

1. Relazione tecnica illustrativa, che descrive le attività svolte, le metodologie seguite, il contenuto degli elaborati cartografici;
2. Regolamento contenente le norme tecniche per l'esercizio delle attività di polizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Minore,
3. Elaborati cartografici, che costituiscono parte integrante del Regolamento di polizia idraulica e che comprendono:
 - Tav. 1: Individuazione del Reticolo Idrico Comunale con fasce di rispetto dei corsi d'acqua, su carta a scala 1: 5.000.
 - Tav. 2: Individuazione del Reticolo Idrico Comunale con perimetrazioni P.A.I. e PGRA, su carta a scala 1: 5.000.
 - **Tav. 3: Reticolo Idrico Comunale sovrapposto al reticolo idrico da cartografia catastale, su carta a scala 1: 5.000.**

Una volta ricevuta l'adozione comunale, il Documento ha carattere prescrittivo fino all'approvazione definitiva comunale. Le prescrizioni del Regolamento prevalgono su quelle degli elaborati grafici e così pure i contenuti del Documento prevalgono sull'azzonamento urbanistico e sulle NTA del PGT.

Integrano il presente Regolamento le Norme Tecniche della componente geologica del PGT, le N.d.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), le N.d.A. del Piano di Tutela delle Acqua (PTUA), e altre norme più restrittive statali e regionali (prevalenti sul Regolamento se più restrittive). In caso di discrepanza con le presenti norme si dovranno applicare quelle più restrittive e/o cautelative.

Il Comune ha la facoltà di rivedere e aggiornare il Documento di polizia idraulica, sulla base di adeguata documentazione tecnica e con specifica delibera di consiglio e nel rispetto della normativa idraulica vigente. Tale documento revisionato dovrà essere oggetto di una nuova verifica di conformità da parte della Regione Lombardia.

Art.6. Reticolo Idrico Principale

Appartengono al Reticolo Idrico Principale i corsi d'acqua riportati all'interno nell'Allegato A della D.g.r. 14.12.2020 n.11/4037 "*Riordino dei Reticoli Idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica*", per i quali

Comune di Almenno San Salvatore (BG)

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

valgono le disposizioni previste dal R.D. 25.07.1904 n.523 e s.m.i. e sui quali la polizia idraulica e gli atti autorizzativi e di concessione competono alla Regione Lombardia.

L'elenco è suddiviso per province e per ogni corso d'acqua, riporta un codice progressivo, le denominazioni, i Comuni attraversati, la foce, il tratto classificato come principale e l'appartenenza o meno agli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. n.1775/33.

I corsi d'acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale del Comune di Almenno San Salvatore (Appendici 2 e 3) sono i seguenti:

- Fiume Brembo (numero progr. BG001; n.8 dell'Elenco delle Acque Pubbliche in Allegato A della D.g.r. n.9/4037 14/12/2020);
- Torrente Imagna (numero progr. BG013; n.18 dell'Elenco delle Acque Pubbliche in Allegato A della D.g.r. n.9/4037 14/12/2020).
- Torrente Tornago (numero progr. BG012; n.17 dell'Elenco delle Acque Pubbliche in Allegato A della D.g.r. n.9/4037 14/12/2020).

Art.7. Reticolo Idrico Minore

Appartengono al Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di Almenno San Salvatore i corsi d'acqua, riportati nelle figure dell'Appendice 2 e nelle tabelle dell'Appendice 3, i quali sono soggetti alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento di polizia idraulica.

Il Reticolo Idrico Minore, per il quale l'esercizio delle attività di polizia idraulica è di competenza del Comune di Almenno San Salvatore, è stato definito in conformità ai criteri definiti dalla D.g.r. n.9/4037 14.12.2020, e per differenza rispetto all'elenco dei corsi d'acqua del Reticolo Principale.

In particolare secondo la D.g.r. n.9/4037 14.12.2020, il Reticolo Minore comprende tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, che non appartengano al Reticolo Principale sopra definito e che rispondano ad almeno uno dei seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali nelle Carta Catastale comunale (scala 1: 2.000) o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano interessati da derivazioni d'acqua;
- siano rappresentati come corso d'acqua dalle cartografie ufficiali IGM (scala 1: 25.000) e CTR (scala 1: 10.000).

In aggiunta ai corsi d'acqua rispondenti ai criteri sopra indicati, possono essere inclusi nel Reticolo Minore anche alcuni rii non cartografati nelle citate carte topografiche o nella carta catastale, ma riportati nella Carta Tecnica Comunale a scala 1: 5.000, e così pure rii riconosciuti nel corso dell'esame di terreno come rilevanti in ragione delle caratteristiche geomorfologiche degli alvei e del loro possibile contributo alla dinamica dei bacini (erosione, trasporto solido, contributi alle portate di piena, ecc.).

Art.8. Reticolo Idrico Privato

Nell'area comunale di Almenno San Salvatore non sono presenti canali del Reticolo Idrico Privato.

In accordo all'Allegato D della D.g.r. n.9/4037 14.12.2020, il riferimento normativo per tale canale è il R.D. n.1775/1933 ed inoltre *"Se i canali sono costruiti in regime concessorio, in quanto opere necessarie all'esercizio della concessione stessa, sono da considerarsi di proprietà fino alla scadenza dell'atto di concessione. L'acqua che defluisce nei canali rimane pubblica e non perde la sua natura giuridica di bene demaniale. L'acqua può essere derivata unicamente dal concessionario nei modi, nelle quantità, per il periodo e per le finalità riportate nell'atto di concessione, essendo stato ritenuto dalla Pubblica Amministrazione tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al*

termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima" ed in particolare, trattandosi di una grande derivazione (artt. 25, 28 29, 31 del R.D. n.1775/1933), "le opere passano in proprietà della Pubblica Amministrazione (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione)".

Art.9. Principi di gestione

Art. 9.1 Definizione di alveo e di fascia di rispetto

Alveo

Come già visto, per alveo s'intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

In altre parole l'alveo corrisponde,

- per alvei instabili, all'area direttamente interessate dalla dinamica torrentizia, il cui limite è la sommità della sponda incisa o il margine esterno delle opere di regimazione e degli interventi di stabilizzazione delle scarpate e,
- per alvei stabili, alle aree bagnate dalla cosiddetta piena ordinaria (la cui quota corrisponde alla quota media annua raggiunta dalle acque, statisticamente eguagliata o superata nel 75% dei casi osservati).

Fasce di rispetto

La norma prevede che all'intorno delle aree di alveo, su ambedue le sponde dei corsi d'acqua, venga istituita una fascia di rispetto, necessaria per preservare la funzionalità idraulica dell'area stessa, per regolare qualsiasi attività di trasformazione del suolo, per evitare l'occupazione di aree potenzialmente insicure dal punto di vista idraulico, e per consentire l'accessibilità ai corsi d'acqua ai fini della loro manutenzione ordinaria e straordinaria, fruizione e riqualificazione ambientale, in accordo alle prescrizioni del R.D. n.523/1904.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno, o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria (la piena ordinaria è definita come la portata in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatesi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi (Ministero LL.PP Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928)); per quanto riguarda la curva di durata delle portate, la portata di piena ordinaria corrisponde a quella che si verifica per un quarto della durata totale della curva.

L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n.523/1904 potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi della Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" e della D.g.r. 30.11.2011 n.2616 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della legge regionale 11.03.2005 n. 12 (con particolare riferimento all'Allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).

Per il Reticolo Idrico Principale sono state adottate le fasce di rispetto previste dagli articoli 96 e 97 del R.D. n.523/1904 e successive modificazioni e integrazioni (10m con possibilità di deroga a 4m per siepi, piantagioni e recinzioni amovibili).

Per il Reticolo Idrico Minore, nell'intero Comune di Almenno San Salvatore, sono state adottate le medesime fasce di rispetto di 10m.

Comune di Almenno San Salvatore (BG)

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

A titolo informativo, si ricorda che vi è la possibilità di riduzione a 5m della fascia per i tratti dei corsi d'acqua a cielo aperto o intubati posti all'interno dei centri storici e dei centri edificati (e in aree interessate da interventi di ristrutturazione idraulica), se verificati idraulicamente ("compatibili" ed "adeguati") e nel rispetto dell'esigenza che sia sempre garantita l'accessibilità del corso d'acqua ai fini della sua manutenzione ordinaria e di eventuali interventi di riapertura dell'alveo (nel caso di opere, private o pubbliche, realizzate in fasce di rispetto di ampiezza inferiore a 10m, l'onere del sostegno delle sponde nel corso dei citati interventi manutentivi potrà essere posto a carico dei soggetti che hanno occupato le fasce stesse).

Le fasce di rispetto valgono anche per i tratti tombinati con lo scopo di consentire gli interventi di manutenzione. Le distanze devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce la tombinatura e di quello di copertura.

Per i canali del Reticolo Privato (canale elettrico Enel) non vige l'obbligo di creazione di fasce di rispetto, che sono comunque consigliate.

Considerazioni generali

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono riportate nell'allegata cartografia (Tav.1 e Tav.2 a scala 1: 5.000). In merito a tale rappresentazione si segnala a riguardo che:

- A causa degli inevitabili problemi di rappresentazione in scala degli alvei sulla cartografia adottata l'estensione degli stessi in certi casi ha valore indicativo, e pertanto, in caso di dubbio, la definizione del loro esatto limite (in accordo ai criteri esposti in precedenza) e, quindi la misura del limite esterno delle fasce, può essere rivista con appositi rilievi in sito (tali rilievi dovranno necessariamente essere predisposte a carico dei proponenti, in fase di progettazione degli interventi).
- Nell'eventualità di modifiche di cigli, scarpate e/o argini a seguito del verificarsi di fenomeni franosi e/o erosivi legati alla dinamica torrentizia o dei versanti, la misura delle fasce di rispetto deve essere riferita alla nuova situazione morfologica, rispetto alla quale la cartografia potrebbe risultare non aggiornata.
- In caso di interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua, comportanti modifiche di cigli, scarpate e/o argini, l'ampiezza delle fasce di rispetto deve intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.


Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

AREE INTERESSATE

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.

Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.




Schema 2: corsi d'acqua con argini in rilevato.



Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo



Art.9.2 Lavori ed attività vietate

Come previsto dall'art.93, R.D. n.523/1904, è vietata la realizzazione di opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93 saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96, R.D. n.523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a. la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b. le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c. lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d. la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e. le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

- f. le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni, le siepi e lo smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g. qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h. le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i. il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j. l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k. qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l. i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m. lo stabilimento di molini natanti.

Più in dettaglio sono vietati:

- qualunque opera o fatto che possa alterare il deflusso delle acque, quali costruzioni o movimenti di terreno;
- la realizzazione di manufatti di attraversamento (ponti) che comportino un restringimento della sezione di deflusso, che abbiano intradosso inferiore al piano campagna ed abbiano altezza inferiore a 1m rispetto al livello di massima piena. Le opere devono essere autorizzate idraulicamente dall'Organo Idraulico competente;
- la copertura e/o la tombinatura dei corsi d'acqua di qualsiasi dimensione non riferibili ad opere di attraversamento, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (definite dall'Organo Idraulico competente). Per eventuali nuove opere o per opere già esistenti, deve essere previsto il posizionamento di opere atte ad impedire l'ostruzione delle stesse dovuta al materiale solido portato dalla corrente, quali vasche di sedimentazione, briglie a pettine, ecc. In caso la copertura comporti gravi situazioni di rischio, è facoltà dell'Autorità la rimozione della tombinatura e il ripristino dello stato originario dei luoghi.
- la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, e l'ampliamento di impianti esistenti;
- la formazione di discariche e il deposito, anche temporaneo, di legnami e materiali di qualsiasi genere che possano essere mobilizzati e trasportati dalle piene;
- il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 01.06.1988 e Cassazione 24.09.1969, n.2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n.523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15.03.2016, n.4.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato D) hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia.

Comune di Almenno San Salvatore (BG)
Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

Per quanto riguarda le opere (occupazioni) realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. n.523/1904), vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016, di cui si riportano i passi più importanti.

Art. 11 (Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del R.D. n.523/1904)

.....

2. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28.12.2015, n.221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

3. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.

4. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.(5)

5. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.(5)

6. Il parere obbligatorio e vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, sulla base della verifica idraulica di compatibilità, redatta secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 12/2005, asseverata e sottoscritta da professionista abilitato con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445....

In sintesi, relativamente agli interventi edilizi in fascia di rispetto, L.R. n. 4/2016:

Comune di Almenno San Salvatore (BG)

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

- vieta qualsiasi attività ad eccezione della demolizione senza ricostruzione in caso di caso di mancanza di titolo legittimante e di verifica idraulica negativa,
- equipara le aree in fascia di rispetto alla Fascia A del P.A.I. esterna al centro abitato, ovvero all'area Ee del P.A.I., in tutti gli altri casi (verifica positiva con o senza titolo, verifica negativa con titolo).

In ogni caso in area di fascia non sono ammessi, oltre che la nuova costruzione, la ristrutturazione e l'aumento del carico insediativo.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art.115 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che *“Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”.*

Art.9.3 *Lavori e opere soggetti ad autorizzazione idraulica*

Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n.523/1904, le attività e le opere che si possono eseguire solo con autorizzazione (nulla osta o concessione) rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a. *"la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;*
- b. *la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;*
- c. *i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. n.523/1904;*
- d. *le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;*
- e. *la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;*

Restano, inoltre, soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canalì;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;

Comune di Almenno San Salvatore (BG)

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI).

Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

In particolare restano soggette ad autorizzazione idraulica (nulla osta o concessione) la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- la costruzione e la ricostruzione di ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali. Gli attraversamenti con luce superiore a 6m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino “*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99). Per i manufatti di dimensioni minori, oltre alla relazione idrologica-idraulica attestante che i manufatti sono stati dimensionati in sicurezza per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e con un franco minimo di 1m misurato tra intradosso della struttura e il livello massimo dell'onda di piena, è facoltà del Comune richiedere l'applicazione di tutta o in parte di tale direttiva (*). In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:
 - o restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati di accesso;
 - o avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna,
 - o comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo,
 - o tenere in considerazione la possibilità di nuove opere idrauliche e non pregiudicarne, anche solo in parte, la fattibilità;
- gli attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento. Gli attraversamenti e manufatti realizzati in subalveo devono essere posizionati a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e devono essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento da parte del corso d'acqua;
- gli attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- le tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo (gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere), purché non realizzati in alveo ma nella fascia di rispetto, anche di 4m, se non altrimenti localizzabili;
- i muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde e le opere di regimazione e di difesa idraulica. Le opere di regimazione e di difesa idraulica (comprendenti quelle per la correzione della curva di fondo del corso d'acqua e per contrastare l'erosione e rallentare i flussi idrici, quali briglie e soglie, e quelle di protezione delle sponde, quali muri d'argine, pennelli ed altre opere) devono essere progettate in modo da non comportare restringimento dell'alveo, garantire la stabilità e naturalità delle sponde, non deviare la corrente sulla sponda opposta e non favorire fenomeni di alluvionamento a valle; le stesse inoltre devono

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

essere oggetto di un adeguato programma di manutenzione. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita solo all'interno del centro abitato o dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;

- le opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- gli scavi e le demolizioni;
- fermo restando il “divieto di copertura” dei corsi d'acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità” (ai sensi dell’art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia) possono essere ammesse coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua imposte esclusivamente da ragioni di tutela della pubblica incolumità (ad opera esclusiva della Pubblica Amministrazione) e igiene documentate da specifica relazione idraulica che evidenzia la mancanza di soluzioni alternative. All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua canalizzati o intubati dovranno essere posti elementi filtranti (briglie a pettine o griglie), allo scopo di evitare l'intasamento dei canali da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte. Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso e la manutenzione ordinaria degli stessi dovrà prevedere la ripulitura degli stessi, in particolar modo dopo ogni eventuale piena (il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento, là dove riterrà necessario prescriverà la periodicità degli interventi manutentivi ordinari e straordinari, e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia);
- le chiaviche;
- la manutenzione di strade, sentieri e mulattiere senza ampliamento delle sezioni esistenti;
- gli scarichi di fognatura privata per acque meteoriche, scarichi di acque provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie. Tra i compiti comunali di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate (si rammenta invece che per l'autorizzazione relativa alle qualità delle acque l'ente competente è la Provincia di Bergamo). Tale materia è normata dal R.R. n.6 del 29.03.2019 n.6, dall'art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e dell'Appendice G del Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con D.g.r. n.2244 del 29.03.2006, nonché, ove previsto, del R.R. n. 7 del 23.11.2017 e ss.mm.ii. Per l'autorizzazione allo scarico deve essere verificata, da parte del richiedente, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate ed il franco fra lo scarico e i livelli di piena del corso d'acqua (lo scarico deve essere sempre possibile e non devono verificarsi rigurgiti), nonché il fatto che i nuovi afflussi non creino fenomeni erosivi o problemi di stabilità alle sponde del corso d'acqua, e tantomeno problemi di stabilità alle aree circostanti a valle. Le portate scaricate devono essere dimensionate in accordo alle prescrizioni del citato R.R. n.7, provvedendo ove necessario alla formazione di strutture di laminazione (il limite massimo di scarico è di 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile). Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua;
- il recupero dei territori perifluviali ad uso ricreativo, come la formazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici e aree a verde pubblico in genere, a distanza non inferiore a 4,0m dal ciglio superiore della sponda stabile o del piede dell'argine, previa adozione di misure di sicurezza per garantire l'incolumità pubblica;
- le sistemazioni a verde compatibili con le norme di tutela delle fasce di rispetto;

Comune di Almenno San Salvatore (BG)

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

- gli interventi di manutenzione e ristrutturazione di fabbricati esistenti;
- le recinzioni prive di fondazione che non dovranno ostacolare l'accesso all'alveo e dovranno essere di facile rimozione. A questo proposito si evidenzia che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate a costruzioni, mentre quelle infisse nel terreno (realizzate con pali amovibili e rete plasticata) possono essere assimilate a piantagioni (D.g.r. n. 7633 del 8/4/1986) e pertanto vale anche per esse la possibilità di deroga della distanza a 4m dal ciglio di sponda (in tal caso il richiedente dovrà produrre un atto unilaterale d'obbligo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, con il quale lo stesso si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'onda di piena sia alla propria struttura, che ad altri manufatti posti a valle lungo il corso d'acqua). In presenza di muri d'argine in cemento armato o muratura, di uso sia pubblico che privato, per motivi di sicurezza possono essere consentite le recinzioni amovibili alla sommità degli stessi con funzione di protezione. Andrà in ogni caso verificata la compatibilità idraulica dell'opera con particolare riferimento alle possibili interferenze con materiale flottante in caso di piena.

Pur non essendo consentite variazioni di tracciato dei corsi idrici, qualora per motivi di pubblica utilità, e per motivate esigenze di miglioramento della funzionalità idraulica o di modificazione naturale degli alvei, dovesse essere necessario effettuare tali interventi, gli stessi dovranno essere preventivamente oggetto di Variante al D.P.I. (Documento di Polizia Idraulica) e seguiranno l'iter di approvazione previsto dalla D.g.r. n.5714/2021, con il preventivo parere da parte della Regione Lombardia (U.T.R. di Bergamo)

L'estrazione di ciottoli, ghiaie, sabbie ed altri eventuali materiali inerti naturali è materia di esclusiva competenza della Regione Lombardia.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);

Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

(*) Nota: in accordo alla Direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99), il minimo franco tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di intradosso del ponte deve essere non inferiore a 0.5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore a un 1.00m; il valore del franco deve essere assicurato per almeno 2/3 della luce quando l'intradosso del ponte non sia rettilineo e comunque per almeno 40m, nel caso di luci superiori a tale valore. Nel caso di corsi d'acqua arginati, la quota di intradosso del ponte deve essere superiore a quella della sommità arginale.

Il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di sommità del rilevato di accesso al ponte (piano viabile) deve essere non inferiore a 0.5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore a 1.00m.

Art.9.4 *Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico*

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc);
- gli interventi che ricadono in area non demaniale nella fascia di rispetto di 10m a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Sono inoltre soggette a nulla-osta idraulico le seguenti opere eseguite nelle fasce di rispetto di proprietà non demaniale:

- il recupero dei territori adiacenti l'alveo per la formazione parchi pubblici e aree a verde pubblico in genere e di percorsi pedonali e ciclabili, a distanza non inferiore a 4m dal ciglio superiore della sponda stabile o del piede dell'argine, previa adozione di adeguate misure di sicurezza;
- la realizzazione di opere per la regimazione delle piene (vasche di accumulo e di laminazione);
- gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo parere favorevole sulla verifica idraulica di compatibilità da parte dell'autorità idraulica competente. Gli interventi devono comunque garantire l'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato del corso d'acqua.
- la posa di recinzioni di tipo facilmente amovibile e prive di fondazione, che non dovranno ostacolare l'accesso all'alveo. Per tali opere l'Autorità idraulica può chiedere la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico ed il richiedente dovrà produrre un atto unilaterale d'obbligo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, con il quale lo stesso si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'onda di piena alla propria struttura.

Art.9.5 *Proprietari frontisti*

Ai sensi del 2° comma dell'art.58 del R.D. sono consentite *“Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo”*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art.95 comma 1, *“...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”*.

Le opere devono essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua e la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n.523/1904.

Secondo quanto stabilito dall'art.12 del R.D. n.523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua, per i quali è comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Art.9.6 *Interventi ammissibili con procedura d'urgenza*

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che, a seguito della richiesta, rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o quelli destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Art.9.7 *Situazioni irregolari in essere*

Gli interventi realizzati in difformità alle norme vigenti relative alle distanze dai corsi d'acqua, a partire dal R.D. n.523/1904 sino all'attuale L.R. sulla Difesa del Suolo n.4/2016, e che non hanno acquisito alcuna autorizzazione comunale o dalla Autorità Idraulica Regionale, sono non sanabili.

In particolare si rimanda a quanto previsto dall'art.11 della citata L.R. 4/2016 relativamente alle “*Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, primo comma, lettera f) del R.D. n.523/1904*”, all'art.12 relativamente alle “*Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali*”, e all'art.13 per quanto concerne la “*Promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale*” (tutti gli articoli sono stati in parte modificati dall'art. 14, comma 2, lett. a) della L.R. 26.05.2016, n.14.

Art. 9.8 *Manutenzione del Reticolo Idrico Minore*

Con riferimento alla D.g.r. n.9/238 del 18/06/2018 “*Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio*”, “*la manutenzione ordinaria è definita come l'insieme delle operazioni manutentive programmate o programmabili, mentre la manutenzione straordinaria come l'insieme delle operazioni imprevedute in quanto non programmate e non programmabili*”. Il documento continua dicendo che “*Per poter efficacemente svolgere la manutenzione ordinaria è necessario definire un piano di manutenzione, cioè una serie strutturata di impegni che comprendono le attività, le procedure, le risorse e il tempo necessario per eseguire la manutenzione, e che trova la sua concretizzazione in un programma di manutenzione, cioè un documento nel quale sono indicati gli specifici periodi temporali durante i quali un determinato lavoro di manutenzione deve essere eseguito (UNI EN 13306)*”.

Con specifico riferimento ai corsi d'acqua, la manutenzione ordinaria è un'azione continua e periodica che ha lo scopo di mantenere in buono stato idraulico-ambientale sia gli alvei, garantendone la funzionalità (idromorfologica, idraulica, ecologica e paesaggistica), sia le opere idrauliche; la manutenzione straordinaria è invece quella che interviene normalmente dopo eventi alluvionali per ripristinare le condizioni di sicurezza, stabilità e funzionalità idraulica del corso d'acqua.

Sono considerati, a titolo non esaustivo, interventi di manutenzione degli alvei del Reticolo Idrico le seguenti tipologie:

A. Manutenzione ordinaria

- ripristino della sezione d'alveo con eliminazione dei materiali litoidi, rimozione di rifiuti solidi e taglio di vegetazione arbustiva ed arborea nell'alveo ostacolanti o parzializzanti il regolare deflusso;
- ripristino del regolare deflusso, con rimozione del materiale di sedime, tronchi d'albero e vario accumulato sotto le luci dei ponti, ponticelli, nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;
- asportazione materiale solido e flottante in corrispondenza di cunettoni, sottopassi, manufatti idraulici e di attraversamento, con particolare riguardo ai tratti canalizzati in attraversamento dei centri urbani dove il loro accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali;
- ripristino delle sezioni di progetto dei canali delle reti di drenaggio attraverso risezionamenti e spurghi.

B. Manutenzione straordinaria

- eliminazione di strutture artificiali che siano di ostacolo a fenomeni di piena e all'eliminazione di tratti d'alveo canalizzati, di tombinature e tratti intubati sottodimensionati e/o non ispezionabili e manutenzionabili;
- realizzazione di opere idrauliche trasversali, longitudinali e radenti, finalizzate al mantenimento e ripristino dell'equilibrio fluviomorfologico;
- interventi di miglioramento naturalistico e riqualificazione fluviale.

Per poter accedere ai corsi d'acqua, se necessario si possono realizzare rampe temporanee per i mezzi meccanici, che devono poi essere rimosse dopo l'intervento.

Sono considerati, a titolo non esaustivo, interventi di manutenzione degli argini e delle opere idrauliche del reticolo idrico le seguenti tipologie:

A. Manutenzione ordinaria

- ripresa di scoscendimenti delle arginature, ricarica di sommità arginale, interventi di conservazione e ripristino del paramento, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale (chiaviche, scolmatori, botti a sifone ecc.);
- ripristino di protezioni spondali a diversa tipologia (scogliere in materiali sciolti, gabbionate, muri in calcestruzzo o in c.a.) deteriorate o dissestate per scalzamento al piede;
- ripristino conservativo e migliorativo funzionale di briglie e soglie, cunettoni, repellenti e difese spondali, opere di sostegno ammalorate;
- risarcimento, diradamento e ceduzione delle piante nelle opere di ingegneria naturalistica;
- gestione della vegetazione su argini, scogliere vive, vasche di laminazione e piazze di deposito;
- pulizia e riparazione di paratoie, chiaviche, botti a sifone e organi di regolazione;
- ripristino della funzionalità di drenaggi nelle opere di sostegno;
- pulizia dei drenaggi superficiali e sub-superficiali;
- ripristino di opere di sostegno a carattere locale e di modeste dimensioni compreso l'assestamento delle pietre instabili nei muri a secco.

B. Manutenzione straordinaria

- riparazione degli argini e interventi antierosivi;
- demolizione di argini e difese spondali laddove ciò consenta di ripristinare condizioni più naturali di divagazione dell'alveo;
- rifacimento di protezioni spondali a diversa tipologia (scogliere in materiali sciolti, gabbionate, muri in calcestruzzo o in c.a.) deteriorate o dissestate per scalzamento al piede;
- rifacimento briglie e soglie, cunettoni, repellenti e difese spondali, opere di sostegno;

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

- rifacimento di opere di ingegneria naturalistica in cui il legname si è degradato prima del consolidamento dato dalla vegetazione;
- rifacimento di paratoie, chiaviche e organi di regolazione;
- sostituzione di drenaggi superficiali e sub-superficiali;
- rifacimento di opere di sostegno a carattere locale e di modeste dimensioni compresa la ricostruzione delle murature in pietrame di terrazzamento.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al RIM è attuata direttamente dal Comune. Gli interventi di manutenzione possono essere attuati anche da soggetti privati o pubblici diversi, purché debitamente autorizzati dal Comune (L.R. n.4/2016).

Le opere di manutenzione dovranno essere realizzate nel rispetto dei contenuti del capitolo 6 della DGR 238/2018 con particolare riferimento al paragrafo 6.3 “Aspetti amministrativi legati alla manutenzione dei corsi d’acqua e alla gestione della vegetazione”.

Si ricorda infine che, ai sensi del R.D. n.523/1904, è fatto obbligo ai proprietari frontisti di fossi, rii, e corsi d'acqua in genere a provvedere alle opere per la tutela del territorio, con particolare riferimento alle seguenti opere di manutenzione ordinaria:

- taglio delle piante cresciute lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- rimozione di qualsiasi materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- mantenimento dell'efficienza dei muri spondali perimetrali alle aree di pertinenza.

Gli obblighi di manutenzione sono chiaramente definiti anche dall'art.917 del Codice Civile, che recita: “*Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae. Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni*”.

Titolo II - CONCESSIONE DEMANIALE

Art.10. Domande concorrenti

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda, sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità, ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione.

Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

Art.11. Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque. Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato F).

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 02.10.1981, n.546, convertito con modificazioni nella legge 01.12.1981, n.692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

Art.12. Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca

La concessione del bene demaniale ai sensi del R.D. n.523/1904 e del R.R. n. 3/2010 *“interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali”*. Il profilo della concessione di Polizia idraulica assolve, quindi, alla seguente prescrizione *“Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, senza il permesso amministrativa”* (art. 93 del R.D. n.523/1904).

Quindi, la concessione del bene demaniale viene rilasciata al richiedente in ragione dell'occupazione di un bene demaniale per uno specifico utilizzo del medesimo.

Il concessionario permane nella titolarità di tale concessione per il tempo stabilito nella concessione medesima o sino a quando non si verifichi un'ipotesi di cessione/subconcessione, ovvero qualora venga presentata all'Autorità competente, da parte di un nuovo richiedente (attraverso le modalità descritte nel paragrafo successivo), formale istanza di subentro nella concessione demaniale, oppure si verifichino le ulteriori seguenti ipotesi: subingresso mortis causa, espressa modifica, espressa rinuncia (che inibisce un eventuale subentro), decadenza o revoca.

Ne consegue che il concessionario permane detentore a pieno titolo della concessione di utilizzo del bene demaniale sino a quando non si sia verificata una delle suddette ipotesi ed in capo al medesimo permangono tutti gli obblighi assunti con l'atto di concessione.

Il diverso utilizzo dell'area, la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo configurano, poi, una violazione degli obblighi del concessionario, rientrando nella fattispecie delle cause di decadenza dalla concessione in quanto *“inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione”*, da rilevarsi a cura dell'Autorità idraulica competente (amministrazione concedente).

Il diverso utilizzo dell'area e, pertanto, anche la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo, possono configurare, altresì, ipotesi di revoca della concessione *“nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario)”*.

Art.12.1 Subingresso, subconcessione

Il subingresso nella concessione demaniale determina la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'ambito del medesimo rapporto, senza che mutino le relative condizioni e scadenze.

Come indicato nell'art. 46 del R.D. 30.03.1942, n.327, Codice della Navigazione, *“quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente”*, ovvero per il subentro nella concessione di un bene demaniale occorre un espresso e specifico provvedimento autorizzatorio dell'amministrazione concedente.

La ratio del citato art. 46 risiede nell'esigenza di verificare che il subentro rispetti le condizioni di legittimità poste nell'atto concessorio. Si tratta di un controllo pubblico che esula, pertanto, dal merito degli accordi stipulati fra le parti. In via generale, difatti, il rilascio della concessione deve sempre essere subordinato alla verifica della sussistenza del pubblico interesse o, quantomeno, di un'apprezzabile utilità collettiva. L'attività concessoria di beni demaniali non può mai risolversi in una mera disponibilità individuale del bene pubblico, ma deve essere sempre

connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di sottrarre il bene stesso al libero uso della collettività.

Ne discende, quindi, che nessun atto amministrativo, diverso dalla espressa autorizzazione al subentro rilasciata dalla autorità competente, è da considerarsi in grado di sostituire la suddetta autorizzazione.

Pertanto, è necessario prestare molta attenzione qualora pervenga all'Autorità competente una comunicazione tardiva del subingresso. In tal caso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che le comunicazioni ex post del subingresso non possono considerarsi equipollenti all'autorizzazione alla cessione a terzi della concessione rilasciata preventivamente, in quanto il rilascio preventivo dell'autorizzazione costituisce condizione di validità ed efficacia della stessa.

Art.12.1.1 Modalità operative per il subentro nella titolarità della concessione

La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al presente punto 13.1.2.

È ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

- a) morte del concessionario (Subingresso mortis causa, di cui al paragrafo 2.3.);
- b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area/opera interferente;
- c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Salvo il caso di cui alla lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro a seguito dell'evento che ne è causa, di cui ai sopracitati punti b) e c).

Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra.

Il concessionario rimane obbligato con l'amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante.

L'amministrazione concedente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi del concessionario, nonché la corretta corresponsione del canone demaniale fino alla data di presentazione della relativa richiesta.

Obblighi del titolare della concessione:

- è fatto obbligo al titolare della concessione demaniale di comunicare alla Autorità idraulica competente ogni modifica nell'utilizzo del bene demaniale, sino a tale comunicazione ed al perfezionamento del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante egli rimane titolare della suddetta concessione e soggiace agli obblighi derivanti, ivi compreso il pagamento dei relativi canoni.
- Qualora l'Autorità idraulica competente, nell'ambito dei propri poteri di controllo e verifica, abbia agito con un provvedimento espresso di revoca della concessione o dichiarato esplicitamente la decadenza del soggetto dalla medesima concessione, i canoni di polizia idraulica sono dovuti dal titolare della concessione sino all'atto di decadenza o di revoca ed il medesimo è, altresì, tenuto alla eventuale rimessa in pristino dell'area.

Obblighi del nuovo soggetto che utilizza il bene demaniale:

- Qualora il soggetto, che avrebbe dovuto subentrare nella concessione demaniale, non avesse presentato (congiuntamente al titolare della concessione) la relativa istanza all'Autorità idraulica competente, ai sensi dell'art. 46 del Codice della navigazione, e del punto 2.2.1 del Titolo II delle presenti Linee Guida di polizia idraulica, nonché dell'atto di concessione come sopra descritti, questi non si configura come un occupante sine titolo del bene demaniale sino a quando la titolarità della concessione permanga in capo al cosiddetto

vecchio concessionario. Sarà quest'ultimo, eventualmente, a rivalersi sul nuovo soggetto che non ha presentato regolare istanza di subentro all'Autorità idraulica competente.

- Nel caso in cui, invece, l'Autorità idraulica competente avesse dichiarato espressa decadenza o revoca della concessione demaniale rilasciata al cosiddetto vecchio concessionario, secondo i criteri sopra riferiti, il soggetto che occupi l'area demaniale ma non abbia presentato nuova richiesta di rilascio di concessione demaniale si configura quale un occupante sine titolo del bene demaniale, ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. n. 4/2016.

Art.12.2 Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare, nei confronti degli stessi, richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile, queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale. È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

Art.12.3 Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Art.12.4 Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art.12.5 Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Art.12.6 Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;

- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio, e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sino all'effettivo abbandono dell'area.

Art.12.7 Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida.

Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

Art.12.8 Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

Titolo III - PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Art.13. Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e ss.mm e ii. e della L.R. n.1 del 1.02.2012, e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

Art.13.1 Procedura relativa ad una pratica nuova

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica, quali il Comune o, nel caso specifico di Almenno San Salvatore, la Comunità Montana della Valle Imagna. Le domande, per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti al Reticolo Principale da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo: www.tributi.regione.lombardia.it.

Sullo stesso portale accedendo all'area personale si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS/CRS Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia), credenziali personali CNS/CRS e codice usa-e-getta (OTP), username e password. La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

Gli enti pubblici non sono tenuti al pagamento della marca da bollo, così come disposto nel D.P.R. 26.10.1972, n.642 "Disciplina dell'imposta di Bollo", art. 16 allegato B "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati".

Art.13.1.1 Redazione della Relazione di istruttoria

1. All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n.523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico.

2. Il funzionario "istruttore" della pratica:

2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90 e ss.mm.ii.; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);

2.3 se la documentazione non è completa, chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;

2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di

Comune di Almenno San Salvatore (BG)

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino, l'istruttore procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5.04.2006);

2.6 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

2.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;

2.8 se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale (Reticolo Idrico Principale e Minore), il funzionario "istruttore":

2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;

2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o del provvedimento di nulla-osta idraulico;

2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.8.3.1 accertamenti locali;

2.8.3.2 consistenza delle opere;

2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico;

2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;

2.8.3.5 accertamenti antimafia;

2.8.3.6 parere conclusivo;

2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.8.5 se l'intervento è ammissibile:

2.8.5.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.8.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, il rilascio della concessione può avvenire attraverso due modalità: per le concessioni di uso delle aree del demanio idrico di bassa o media complessità verrà predisposto solo il decreto secondo la

procedura di cui al punto 3.1; per le concessioni di opere particolarmente complesse o da attuarsi in aree ad alta criticità idrogeologica, verrà predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.2.

2.9 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario "istruttore": Non vi sono corsi d'acqua di competenza AIPO nel territorio comunale.

3.0 non riportato

3.1 Adozione del decreto senza sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente

3.1.1 il funzionario "istruttore" predispose il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G) e comunica al richiedente gli importi delle spese dovute: il primo canone, eventuale cauzione e spese di registrazione. (In base al D.P.R. del 26.04.1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare, la tariffa parte 1, art. 5 - atti soggetti a registrazione in termine fisso al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).

3.1.2 una volta ottenute le ricevute dei pagamenti e verificata la correttezza dei dati necessari il dirigente adotta il decreto di concessione, comprensivo dell'allegato tecnico nel quale sono riportati gli impegni che il richiedente ha sottoscritto in fase di domanda (presentata in modalità on-line e sottoscritta digitalmente da tutti i richiedenti) e dispone per i successivi adempimenti di registrazione.

3.1.3 Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non presenta le ricevute di pagamento di cui al punto 3.1.1 si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.

3.2 Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente

3.2.1 Il funzionario "istruttore" predispose il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali) e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G);

3.2.2 Convocato il richiedente, il funzionario "istruttore", verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal dirigente e dal richiedente la concessione e provvede a repertoriarlo. Nell'ottica del processo di semplificazione dell'attività amministrativa regionale, così come anticipato dalla Circolare del 28.02.2020 (D.G. Territorio e D.C. Presidenza - U.O. Rapporti con gli enti locali e loro aggregazioni. Coordinamento degli UTR), in luogo della "convocazione il funzionario istruttore, verificata la correttezza dei dati necessari ed il pagamento delle somme dovute, completa il disciplinare e, accertata la volontà del richiedente di sottoscrivere elettronicamente il disciplinare, trasmette al medesimo il relativo file in formato digitale, invitandolo alla sottoscrizione ed alla successiva restituzione per la successiva firma digitale del dirigente competente;

3.2.3 contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare, il dirigente adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertoriato, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione. (In base al D.P.R. del 26.04.1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare, la tariffa parte 1, art. 5 - atti soggetti a registrazione in termine fisso al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2%

dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).

3.2.4 Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.

Art.13.1.2 Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica

All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. n.523/1904, viene:

- 1.1. recuperato il codice precedente;
- 1.2. l'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova per verificare se permangono le condizioni di concedibilità.

Art.13.1.3 Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia

All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. n.523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi il funzionario "istruttore" della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;

1. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale, il funzionario "istruttore":
 - 2.1.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;
 - 2.1.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
 - 2.1.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
 - 2.1.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
 - 2.1.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
 - 2.1.6 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;
 - 2.1.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune territorialmente competente;
2. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO, il funzionario "istruttore": Non vi sono corsi d'acqua di competenza AIPO nel territorio comunale.

Art.13.1.4 Procedura relativa alla revoca

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

Art.13.1.5 Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

Art.13.1.6 Concessioni multititolari

In linea generale, le concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale sono intestate ad un solo soggetto richiedente. In alcuni limitati casi (principalmente transiti arginali, rampe di collegamento e guadi o comunque anche altre tipologie di occupazioni) la concessione può essere intestata a più soggetti, ognuno dei quali è tenuto a corrispondere la rispettiva quota percentuale del totale del canone dovuto, così come definito nel disciplinare di concessione.

Considerato che la concessione multi-titolare è intestata a ogni singolo soggetto per percentuale di cotitolarità, nel caso un co-titolare non provveda al pagamento della propria quota del canone, non è possibile attribuire la responsabilità in solido agli altri soggetti.

Pertanto, in caso di omesso pagamento di uno dei co-titolari, l'amministrazione concedente è tenuta a procedere, con le varie fasi necessarie al recupero delle somme dovute (avviso bonario, ordinanza di ingiunzione e riscossione coattiva), solo nei confronti degli insolventi.

In fase di scadenza/rinnovo della concessione, i soggetti interessati, in caso di inadempienza di uno dei co-titolari, potranno subentrare per la quota di concessione dei soggetti inadempienti. In questo caso dovrà essere redatto, da parte dell'amministrazione concedente, un nuovo provvedimento che definisca per i nuovi co-titolari le rispettive percentuali di occupazione e ridetermini il relativo canone di concessione.

Art.13.1.7 Documentazione da presentare per le richieste di concessione e nulla osta idraulico

Le richieste di concessione e di nulla osta relative al Reticolo Idrico Minore (e Principale) dovranno essere corredate dalla seguente documentazione (da valutare a seconda dei casi e dell'entità e tipologia dell'intervento) e da altra ritenuta necessaria a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale. A lavori ultimati dovrà essere presentato il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal soggetto utilizzatore, ditta esecutrice e Direttore dei Lavori.

Documenti richiesti:

1. relazione descrittiva, redatta da professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche, contenente:

- 1.1. inquadramento territoriale (luogo, foglio e mappale catastale),
- 1.2. motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento,
- 1.3. caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento,
- 1.4. assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere,
- 1.5. attestazione che le opere o gli interventi non comportino conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengano eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi,
- 1.6. dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria,
- 1.7. relazione idrologica - idraulica, con individuazione della piena e della portata critica di progetto nonché delle verifiche idrauliche di compatibilità,
- 1.8. relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dalla normativa vigente,
- 1.9. relazione di calcolo nel caso di strutture in C.A.
- 1.10. relazione di compatibilità ambientale,

Comune di Almenno San Salvatore (BG)
Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

1.11. piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

2. Elaborati grafici consistenti in:

- 2.1. estratto mappa originale o in copia della planimetria catastale con indicazione delle opere,
- 2.2. corografia in scala 1:10.000 su C.T.R.,
- 2.3. estratto o in copia dello strumento urbanistico del Comune,
- 2.4. eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere,
- 2.5. sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto),
- 2.6. planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari delle opere in c.a. se previste,
- 2.7. planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate,
- 2.8. documentazione fotografica.

3. Altri eventuali allegati:

- 3.1. pareri o autorizzazioni Consorzi irrigui o di bonifica se zona soggetta
- 3.2. convenzioni tra proprietario e richiedente,
- 3.3. autorizzazione paesaggistica se zona è soggetta a vincolo ex D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.,
- 3.4. autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta,
- 3.5. autorizzazione vincolo forestale ex l.r. 31/2008 e ss.mm.ii. se zona soggetta

Le tre autorizzazioni devono essere richieste da parte del concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

4. Attestazioni e Certificazioni

- 4.1 Nel caso di scarichi, certificazione dell'Amministrazione Provinciale di accettabilità dello scarico ai sensi dell'Art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;
- 4.2 Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- 4.3 Attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque e che le opere vengano eseguite senza pregiudizi di terzi

Titolo IV - SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

Art.14. Sdemanializzazioni e alienazioni

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n.7671/2014, sono state approvate rispettivamente le *“Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale”* e le *“Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”*, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

Le richieste di sdemanializzazione e/o alienazione sul Reticolo Minore devono essere inoltrate all'Agenzia del Demanio competente per territorio, che valuta la proposta una volta raccolto dall'Autorità Idraulica competente il nulla osta idraulico a supporto della richiesta, basato su opportune verifiche di carattere idraulico e ambientale.

Si ricorda che, in accordo al documento *“Modalità operative per l’espressione del parere sulle aree del Demanio idrico fluviale”* (Allegato A del Decreto n.15946 del 12/12/2017), non possono perdere le demanialità le seguenti aree:

- le zone atte a consentire il transito e l’accesso al corso d’acqua;
- i canali demaniali e le loro pertinenze (es. alzaie) che svolgono funzione idraulica;
- le aree incluse nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua del Reticolo Principale, Minore e Consortile, così come individuate negli studi dei reticoli idrici redatti dai Comuni (Documento di polizia idraulica ai sensi della D.g.r. n.4229/2015 e ss.mm.ii.) e da Consorzi di Bonifica (ai sensi del R.R. n. 3/2010); fanno eccezione le aree demaniali appartenenti ad ex alvei ed attualmente rientranti nelle fasce di rispetto di corsi d’acqua rettificati dalla P.A.
- le aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- le aree incluse nelle perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e classificate nel modo seguente: Ee (aree di esondazione pericolosità molto elevata), Eb (aree di esondazione pericolosità elevata), aree di conoide Ca (conoide attivo non protetto) e Cp (conoide parzialmente protetto), le aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME - PS 267/98);
- le zone perimetrare in classe 4 nella carta di fattibilità della componente geologica idrogeologica e sismica redatta ai sensi dei criteri attuativi della L.R.12/2005 di cui alla D.g.r. n.2616/2011 e ss.mm.ii. e recepita nei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali;
- le aree perimetrare nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

Non possono inoltre essere proposte per l’alienazione, ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con legge 212/2003, le aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del D.lgs. 42/2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*.

Titolo V - NORMATIVA ANTIMAFIA

Art.15. Premessa e inquadramento normativo

La normativa antimafia è disciplinata dal D.lgs. n.159 del 6.09.2011.

L'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art. 67, si rinvengono *“le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale”*.

L'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, il cui valore sia *“superiore a 150.000,00 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali”*.

L'art. 83, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 159/2011 sancisce che la suddetta documentazione antimafia *“è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro”* (fino al 31.12.2020 per un importo superiore a 25.000 euro per fondi europei – circolare AGEA 28.5.2020).

L'art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 159/2011 prevede che *“l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro”*;

Art.16. Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale

Con riferimento alla concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, la stessa è subordinata alle verifiche antimafia ai sensi dell'art.83, c.1 del D.Lgs. n.159/2011. Pertanto, è sempre necessario acquisire da parte dell'amministrazione concedente la documentazione antimafia *“in caso di concessione di un bene demaniale, allorché sia richiesto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale”*.

Nell'ipotesi di domande di concessioni di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il cui importo sia superiore a Euro 150.000,00 di cui all'art. 91 c.1, lettera b) del D.Lgs. n. 159/2011, è necessario acquisire l'informazione antimafia prima del rilascio della concessione.

Nel caso in cui il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale presenti agli organi competenti contestuale richiesta per l'accesso agli aiuti economici di cui alla sopracitata normativa, si applicano le previsioni di cui all'art. 83, comma 3bis e art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 159/2011.

In coerenza con il parere rilasciato a Regione dalla Prefettura di Milano il 16.10.2020, qualora il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale non presentasse richiesta di aiuti economici contestualmente alla domanda di concessione, non vi è obbligo, da parte dell'amministrazione concedente, di acquisire l'informazione antimafia in fase di rilascio della concessione medesima. L'informazione diviene necessaria solo nella fase successiva di istanza per l'accesso ai regimi di sostegno (in tal caso sarà cura dell'ufficio che eroga il contributo provvedere agli adempimenti relativi all'acquisizione dell'informativa antimafia).

Comune di Almenno San Salvatore (BG)

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

Al fine di favorire la gestione delle informazioni, assicurare il corretto adempimento delle norme relative alla documentazione antimafia e agevolare eventuali controlli incrociati fra amministrazioni, è necessario, pertanto, subordinare espressamente il rilascio del genere di concessione del bene demaniale in argomento a condizione risolutiva, con le conseguenze previste dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, impegnando formalmente il concessionario ad informare tempestivamente l'amministrazione concedente qualora presenti domanda di accesso ai regimi di sostegno di cui all'art. 83, comma 3 bis e art. 91 comma 1 bis, del D.Lgs. 159/2011.

TITOLO VI - CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

Art.17. Canone annuo di Polizia Idraulica

Il riferimento per il calcolo dei canoni regionali di polizia idraulica è la tabella della D.d.g. 06.12.2022 - n.17926 *“Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti a Regione Lombardia per l'anno 2023 a titolo di canoni di concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale (polizia idraulica) in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29:06.2009 n.10”* ed eventuali successivi aggiornamenti.

I canoni vengono aggiornati, se necessario, ogni anno con Delibera regionale specifica sulla base dell'art. 6, comma 5, della L.R. n.10 del 29.06.2009.

Per i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il Reticolo Idrico Principale e Minore è possibile una percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica, come riportato nell'Allegato H della D.g.r. n.11/5714 del 15.12.2021 (attuazione della L.R. n.4/2016, art. 13 c. 4), di cui si riportano le parti di rilievo:

”3. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli attraversamenti esistenti, in fase di regolarizzazione.

Il seguente paragrafo riguarda gli attraversamenti delle aree del demanio idrico fluviale di cui alla tipologia A1, A2, C1 e C2 dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è necessario che ogni singolo attraversamento sia supportato da una verifica di compatibilità idraulica, con il corso d'acqua interessato, redatta secondo quanto previsto dalla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo). A tal proposito si ricorda che, come evidenziato al paragrafo 2 della direttiva stessa: “l'ampiezza e l'approfondimento delle indagini e delle valutazioni relative a ciascuno dei punti sopra indicati devono essere commisurati all'importanza dell'intervento e alla rilevanza delle interazioni indotte con l'assetto idraulico del corso d'acqua interessato”.

Così come evidenziato al paragrafo 3.3. della sopracitata Direttiva, “...è necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per la piena di riferimento (200 anni per i corsi d'acqua con delimitazioni di fasce fluviali e indicativamente 100 anni per quelli non fasciati) e definire il comportamento dell'opera stessa in rapporto alla stessa piena”.

Un attraversamento si definisce adeguato e compatibile con il corso d'acqua se il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di sommità dell'attraversamento non è inferiore a 1.00 m.

Un attraversamento si definisce non adeguato ma compatibile nel caso in cui non è assicurato il franco minimo di 1.00 m.

Un attraversamento si definisce non adeguato e non compatibile se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: non è assicurato il franco minimo di sicurezza, provoca un rigurgito maggiore o uguale a 0,5 m e genera allagamento in una zona incompatibile (urbana o comunque insediata).

Nel caso non si abbiano a disposizione gli approfondimenti idraulici in merito alla compatibilità dell'attraversamento con il corso d'acqua considerato o che le verifiche idrauliche attestino la non adeguatezza e/o compatibilità dell'attraversamento, la verifica idraulica si intende “negativa” e conseguentemente, il canone di polizia idraulica dovrà essere corrisposto per l'intero importo (100% del canone sulla base di quanto riportato nell'allegato “F” alla presente deliberazione).

Per quanto riguarda le infrastrutture di nuova realizzazione, la definizione di adeguato e compatibile è da riferirsi sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell'autorizzazione e realizzazione degli interventi.

Tabella 1a - Attraversamenti

Attraversamenti	Percentuale del canone previsto dall'allegato "F" alla presente deliberazione
Non adeguati, non compatibili	100%
Non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2.	75%
Non adeguati ma compatibili	25%
Adeguati e compatibili	10%

4. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli scarichi esistenti in fase di regolarizzazione.

Il seguente paragrafo riguarda gli scarichi nei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale di cui alla tipologia S1, S2 e S3 dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è necessario che ogni singolo scarico sia supportato da una verifica idraulica di compatibilità con il corso d'acqua interessato. Per quanto riguarda le verifiche di compatibilità idrauliche degli scarichi è possibile fare riferimento ai contenuti di cui alla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo).

La verifica idraulica consente di poter valutare se:

- il corpo idrico ricettore è in grado di ricevere la portata relativa allo scarico (compatibile ai sensi del R.D. n.523/1904);*
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall'art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA);*
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall'art. 8 del "Regolamento Regionale di invarianza idraulica".*

La percentuale di riduzione del canone, inoltre, tiene in considerazione se lo scarico è stato autorizzato, ai fini qualitativi, ai sensi del D.lgs. 3.04.2006, n.152 "Norme in materia ambientale".

Per quanto riguarda gli scarichi di nuova realizzazione, gli stessi sono da realizzarsi sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell'autorizzazione e realizzazione degli interventi.

Comune di Almenno San Salvatore (BG)
Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

Tabella 1b - Scarichi

Scarichi	Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione
- Non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904	100%
- Dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904	75%
- Dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 - Non conformi all'art. 51 delle NTA del PTUA - Non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"	40%
- Dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06 - Compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904. - Conformi all'art. 51 delle NTA del PTUA - Conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"	10%

Si rimanda, per una miglior lettura della tabella 1b, all'art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA) e l'art. 8 del Regolamento Regionale di invarianza idraulica. "

Art.18. Richieste di rimborso canoni per concessioni di Polizia Idraulica

Qualora il soggetto titolare della concessione abbia provveduto ad effettuare un doppio pagamento, del canone di concessione di polizia idraulica oppure, comunque, un pagamento non dovuto o di un importo maggiore rispetto a quello dovuto, lo stesso, ha la possibilità di presentare alla Direzione Generale competente la domanda per ottenere il rimborso dell'importo suddetto.

Il modello di domanda e le indicazioni su come effettuare la richiesta di rimborso sono pubblicate sul portale di Regione Lombardia, alle pagine che trattano la materia della polizia idraulica, al seguente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e_informazioni/enti-e-operatori/Territorio/governo-delle-acque/reticoli-e-polizia-idraulica/richiesta_rimborso-canoni-polizia-idraulica/richiesta-rimborso-canoni-polizia-idraulica.

La domanda di rimborso può essere presentata entro 10 anni, che decorrono, ai fini dei termini della prescrizione di cui all'art. 2946 del Codice Civile, dalla data del pagamento del suddetto importo non dovuto, in relazione sia ad importi relativi al canone di concessione sia alla quota di imposta regionale, caso quest'ultimo che riguarda i pagamenti antecedenti all'annualità 2016.

La Direzione Generale competente procederà tempestivamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ad emanare il provvedimento di rimborso, conclusivo del procedimento amministrativo. Qualora il procedimento dovesse concludersi oltre le tempistiche prestabilite, nel provvedimento di rimborso dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere indicate le motivazioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n.241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n.1/2012).

Comune di Almenno San Salvatore (BG)

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

In caso di istanza irregolare od incompleta i termini si interrompono a seguito della richiesta di integrazione motivata da parte di Regione Lombardia. Nella comunicazione devono essere indicati i termini per integrare la documentazione da parte del richiedente. Non è prevista la conclusione del procedimento con il silenzio-assenso da parte dell'amministrazione.

APPENDICE 1: RIFERIMENTI NORMATIVI

Comune di Almenno San Salvatore (BG)

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

- Codice civile (artt. 822 e ss. cc.).
- L. 20 marzo 1865, n.2248 (Allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”.
- R.D. 25 luglio 1904, n.523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” .
- R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.
- R.D.L. 18 giugno 1936, n.1338 “Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali”.
- R.D. 9 dicembre 1937, n.2669 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”.
- L. 16 maggio 1970, n.281 “Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario”.
- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382”.
- L. 5 gennaio 1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”.
- L. 15 marzo 1997, n.59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.
- D.P.R. 18 febbraio 1999, n.238 “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n.36 in materia di risorse idriche”.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione Civile”.
- L.R. 5 gennaio 2000, n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”.
- L.R. 2 aprile 2002, n.5 “Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)”.
- L.R. 12 dicembre 2003, n.26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.
- L.R. 29 giugno 2009, n.10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”.
- L.R. 1 febbraio 2012, n.1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”.
- L.R. 22 maggio 2004, n.16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile”.
- L.R. 15 marzo 2016, n.4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”.
- L.R. 28 novembre 2014, n.31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”.
- D.P.C.M. 24 maggio 2001 “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po”.
- D.g.r. n.10/3723 del 19 giugno 2015 “Approvazione delle direttive per l’espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”.
- D.g.r. n.10/6990 del 31 luglio 2017 - “Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell’articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 45 della legge regionale 26/2003” inerente il nuovo P.T.U.A. di disciplina anche degli scarichi.

Comune di Almenno San Salvatore (BG)
Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

- Decr. n.15946 del 12/12/2017 del Dirigente della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, in riferimento alle “Modalità operative per l’espressione del parere regionale sulle aree del Demanio Idrico Fluviale (Aggiornamento D.D.S: n. 7644 del 07/08/2014 inerente le procedure di alienazione/sdemanializzazione)”, e successive modifiche ed integrazioni.
- D.g.r. n.7372 del 20 novembre 2017 *“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, n.12”*.
- D.g.r. n.11/238 del 18 giugno 2018, *“Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d’acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”*.
- D.g.r. n.11/698 del 24 ottobre 2018, *“Aggiornamento della D.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica in applicazione all’art.6 della legge regionale 29 giugno 2009 n.10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (allegato E).”*
- R.r. 29 marzo 2019, n.6 *“Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”*.
- D.d.g. n.168569 del 22 novembre 2019, *“Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti a Regione Lombardia per l’anno 2020 a titolo di canone di concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale (polizia idraulica) in applicazione all’art.6 della legge regionale 29 giugno 2009 n.10”*.
- D.g.r. n.11/4037 del 14 dicembre 2020 *“Riordino dei Reticoli Idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”*.
- D.g.r. n.11/5714 del 15 dicembre 2021 *“Riordino dei Reticoli Idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica, Aggiornamento della D.g.r. 14 dicembre 2020 n.XI/4037 e dei relativi allegati tecnici”*.
- Tabella “CANONI DI POLIZIA IDRAULICA” di cui al Decreto direttore generale 6 dicembre 2022 - n.17926 – *“Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti a Regione Lombardia per l’anno 2023 a titolo di canoni di concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale (polizia idraulica) in applicazione dell’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10”*

**APPENDICE 2: RETICOLO IDRICO PRINCIPALE, MINORE E
PRIVATO DEL COMUNE DI ALMENNO SAN
SALVATORE**




Fig.1 – Reticolo Idrografico del Comune di Almenno San Salvatore - Settore Settentrionale.





Fig.2 – Reticolo Idrografico del Comune di Almenno San Salvatore - Settore Meridionale.

Legenda




Confine comunale

Reticolo Idrico Principale


 (*) Corso idrico a cielo libero

 (*) Corso idrico intubato

Reticolo Idrico Minore


 (*) Corso idrico a cielo libero

 (*) Corso idrico intubato

 (/) Corso idrico a cielo libero

 (/) Corso idrico intubato

 Fasce di rispetto dei reticoli idrici

 Area tra le sponde (> 2m)

(*) Corsi d'acqua rappresentati con doppia linea continua nelle mappe catastali

(/) Corsi d'acqua non rappresentati con doppia linea continua nelle mappe catastali

**APPENDICE 3: ELENCO DEI CORSI D'ACQUA
APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO
PRINCIPALE E AL RETICOLO IDRICO
MINORE DEL COMUNE DI ALMENNO SAN
SALVATORE**

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

Codice	Tipo	Denominazione	Rappresentazione su mappa catastale	Foce	Lunghezza
BG001	Principale	Brembo Fiume	Rappresentato	F. Adda	3498
BG013	Principale	Imagna Torrente	Rappresentato	F. Brembo	660
BG012	Principale	Tornago Torrente	Rappresentato	F. Brembo	3154
4	RIM	Valle dei Pradelli	Rappresentato	T. Tornago	1546
5	RIM	senza nome	Rappresentato	4	165
6	RIM	senza nome	Non rappresentato	4	67
7	RIM	senza nome	Non rappresentato	4	252
7	RIM	senza nome	Rappresentato	4	116
8	RIM	senza nome	Rappresentato	4	807
9	RIM	senza nome	Rappresentato	8	269
10	RIM	senza nome	Non rappresentato	8	146
11	RIM	senza nome	Rappresentato	8	165
12	RIM	Senza nome	Non rappresentato	T. Tornago	362
13	RIM	Senza nome	Rappresentato	T. Tornago	67
14	RIM	Senza nome	Rappresentato	T. Tornago	65
15	RIM	Armisa Torrente	Non rappresentato	T. Tornago	190
15	RIM	Armisa Torrente	Rappresentato	T. Tornago	2725
16	RIM	Senza nome	Rappresentato	T. Armisa	189
17	RIM	Senza nome	Rappresentato	T. Armisa	222
18	RIM	Senza nome	Non rappresentato	T. Armisa	213
19	RIM	Senza nome	Rappresentato	T. Armisa	405
20	RIM	Senza nome	Rappresentato	T. Armisa	574
21	RIM	Senza nome	Rappresentato	20	137
22	RIM	Senza nome	Rappresentato	T. Armisa	213
23	RIM	Senza nome	Non rappresentato	T. Armisa	187
24	RIM	Senza nome	Rappresentato	T. Armisa	258
25	RIM	Senza nome	Non rappresentato	T. Armisa	102
26	RIM	Valle dei Ratti	Non rappresentato	T. Armisa	145
26	RIM	Valle dei Ratti	Rappresentato	T. Armisa	787
27	RIM	Senza nome	Rappresentato	26	370
28	RIM	Senza nome	Non rappresentato	27	84
29	RIM	Senza nome	Non rappresentato	F. Brembo	1206
29	RIM	Senza nome	Rappresentato	29	159
30	RIM	Valle Doga	Rappresentato	29	423
31	RIM	Senza nome	Non rappresentato	29	201
32	RIM	Senza nome	Rappresentato	30	143
33	RIM	Senza nome	Non rappresentato	F. Brembo	95
34	RIM	Senza nome	Non rappresentato	T. Imagna	403
35	RIM	Senza nome	Non rappresentato	33	324
36	RIM	Senza nome	Non rappresentato	33	66
37	RIM	Senza nome	Rappresentato		499
38	RIM	Senza nome	Rappresentato		213
39	RIM	Senza nome	Rappresentato		710
40	RIM	Senza nome	Rappresentato		169

APPENDICE 4: CANONI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA (da D.d.g. n.17926 del 6 dicembre 2022 - *“Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti a Regione Lombardia per l’anno 2023 a titolo di canoni di concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale (polizia idraulica) in applicazione dell’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10”*)

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

ALLEGATO F

CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,67 per metro lineare Importo minimo € 83,54
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,34 per metro lineare Importo minimo € 167,08
Note per A.1 A.2	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.</p> <p>Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (A.1 e A.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.</p>	
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	Gratuito
	Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	€ 83,54
Note per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5.00.</p> <p>Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tombature - sottopassi.	€ 4,44 per metro quadro Importo minimo € 167,08
Note per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadro, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di € 8,88 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.</p> <p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPO), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: € 2,22 per metro quadro (€ 4,44 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: € 8,88 per metro quadro (€ 17,76 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica).</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica asseverata da un tecnico abilitato. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone.</p> <p>Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (C.1 e C.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.</p> <p>Gli attraversamenti (ponti) e le percorrenze in aree demaniali delle infrastrutture ferroviarie non sono soggetti al pagamento di alcun canone di polizia idraulica, così come stabilito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 957 del 17 marzo 2017. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.</p>	

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€ 83,54
Note per S.1	<p>Il canone è applicato per ogni bocca di scarico. Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> ○ che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; ○ che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è raddoppiato; • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero. <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.1), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 167,08 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 167,08 Importo massimo € 1.670,80
Note per S.2	<p>Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 167,08; da 16 a 30 cm € 334,16; da 31 a 45 cm € 501,24; ecc....) Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata.</p> <p>Al calcolo del canone per gli scarichi S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7", dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: € 83,54 per ogni 15 cm di diametro o multipli; • Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": <ul style="list-style-type: none"> ○ che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; ○ che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": è applicato il seguente aumento: € 334,16 per ogni 15 cm di diametro o multipli; • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; <p>Restano valide tutte le prescrizioni dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricevente, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente competente, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998)</p> <p>Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione</p>	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€ 501,24
Note per S.3	<p>Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 83,54
Note per T.1	<p>Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad un argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.</p>	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€ 167,08 per chilometro Importo minimo €167,08

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore

Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

Note per	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail, impianti di illuminazione e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse.	
T.2	Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	Gratuito
Note per	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, impianti di illuminazione e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	
T.3		

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 233,87 per ettaro Importo minimo € 167,08
Note per	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro o frazione. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce Z.10) Per estensioni superiori a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1. I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITab" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.1.1		
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 189,33 per ettaro Importo minimo € 167,08
Note per	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro o frazione. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile (LR 31/2008 art. 50 bis comma 2 - Arboricoltura da legno e pioppicoltura).	
O.1.2		
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,23 per metro quadro Importo minimo € 167,08
Note per	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.2		
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,44 per metro quadro Importo minimo € 167,08
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,22 per metro quadro Importo minimo € 1.113,69
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,11 per metro quadro Importo minimo € 2.227,41
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,56 per metro quadro Importo minimo € 11.137,03
Note per	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a retro di muri e/o opere di difesa spondale.	
O.3		
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	Gratuito
Note per	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica. Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.	
O.4		
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 167,08
Note per	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.5		
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	€ 26,82/ha Importo minimo € 167,08
Note per	Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico (vedi voce Z.9) Sono ammessi più sfalci per anno solare.	
O.6		

Esercizio comunale dell'attività di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore
Adeguamento del Documento di Polizia Idraulica - Regolamento di Polizia Idraulica

Dott. Geologo Augusto Azzoni - Via F. Nullo n.31 24128 Bergamo

OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)	
Codice	Descrizione voci
Z.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
Z.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari))
Z.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
Z.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti a una concessione di derivazione di acqua pubblica
Note per Z.4	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Z.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
Z.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
Z.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
Z.8	Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza
Z.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Note per Z.9	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.6
Z.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per Z.10	Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nullaosta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nullaosta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
Z.11	Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc...) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo
Note per Z.11	Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua (per quelle realizzate da enti pubblici vedi punto 10 delle note generali)

Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a € 83,54 o € 167,08 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi-titolarietà la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a € 16,71
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti al reticolo idrico principale.
9.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppati per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
10.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del R.D. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente.
11.	Gli attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua montani di limitata rilevanza, che non ostacolano il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti della rete sentieristica e simili), non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica competente.
12.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, debba essere applicato.

**APPENDICE 5: MODULISTICA RELATIVA ALLE ATTIVITA'
COMUNALI (da allegato G della D.g.r. n.XI/5714
del 15 dicembre 2021)**

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI _____
E LA COMUNITA' MONTANA _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "il **Comune**", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

la Comunità Montana _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "**la Comunità Montana**", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del _____ n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e ss.mm.ii. "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di

gestione dei corsi d'acqua";

- la D.g.r. n. ___/___ del ___, "[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
- con la D.g.r. n. ___/___ del ___, "[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione], Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. La Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Comunità Montana

1. La Comunità Montana si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrari o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività.

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla D.g.r. n. ___/___ del ___, [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. _____ del _____ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.

2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.

3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.
2. La Comunità Montana:
 - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dalla normativa in vigore;
 - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
 - ;
 - si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.

2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

2. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per la Comunità Montana
Il Presidente/Direttore

Per il Comune
Il _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA COMUNALE

TRA

IL COMUNE DI (singolo o in forma associata con altri comuni) rappresentato per il presente atto da, nella sua carica di, domiciliato per la sua funzione presso con sede legale in, in forza di delega conferitagli da..... con deliberazione.....;

e

La società (di seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n., rappresentata da Dott. legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n., raccolta n.

PREMESSO CHE:

- a) *la società costituita in attuazione*
- b) *altre premesse relative alla società e alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti*
- c) *altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]*
 - I. *Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;*
 - II. *Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - III. *I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
 - IV. *I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto

del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 e con D.G.R. n. / del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

- e) Regione ha demandato ai comuni la competenza relativa al reticolo idrico minore ai sensi dell'art. 3 comma 114 della lr 1/2000;
- f) la D.G.R. n. / del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune;
- g) la società ha consegnato/si impegna a consegnare entro il lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico minore di competenza comunale;
- h) la società ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il idrico minore di competenza comunale indicato come Allegato;
- i) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico minore in gestione al Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato ..., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico in gestione al Comune, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico minore di competenza comunale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per il Comune un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;
- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza comunale:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e di rilascio dei nuovi provvedimenti di concessione relativi all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali;
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione al Comune.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le indicazioni di cui all'allegato "F" della D.G.R. n.del , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- b) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- c) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*
- e) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- f) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- g) *negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non*

compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;

- h) *negli allegati sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.*

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati, il Comune prende atto della dichiarazione della società in merito a(conformità all'art.51 delle NTA del PTUA, all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....)

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società, significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società, potrà richiedere alla società di:

- *adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

[oppure]

- *presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati, che non risultano compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", il Comune rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società dovrà presentare all'Autorità Idraulica competente (il Comune), entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso Comune, le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società si impegna inoltre ad effettuare le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

[oppure]

- *a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.

Il Comune è tenuto indenne e sollevato da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (e/o attraversamenti) individuati negli allegati, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui il Comune dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dal Comune per i corsi d'acqua di competenza;
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- e) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con il demanio idrico di competenza comunale presenterà istanza secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali per il rilascio della concessioni.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ed approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse (punti a e b) il Comune riconosce alla società la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società, l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società, entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune invierà alla società una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno la società, verserà al Comune, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il l'importo di euro (diconsi Euro/00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto al Comune a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

La Società si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 , o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconsi (.....), per un saldo di euro diconsi (.....) al quale va sommato l'incremento del 7% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 e ss.mm.ii., pari a euro diconsi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 -% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 -% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto al Comune tramite bonifico bancario sul c.c. intestato al Comune di..... con IBAN n.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Il Comune dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla societàa titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per

quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegatitrasmessi dalla societàcon nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti del Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati, Il Comune si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico di competenza comunale, la società costituirà a favore del Comune una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio comunale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, il Comune competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, il Comune competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il responsabile della competente amministrazione comunale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario

Sono a carico di(*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986*). ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti

Il Comune competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico di competenza comunale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – distribuzione acqua) e non chiederà al Comune alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

Il Comune potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni

Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

Il Comune competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

ART. 17 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo, comunque, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta al Comune competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello

stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC

Per il Comune e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in il

Per il Comune

Per la SOCIETÀ

Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito <https://www.tributi.regione.lombardia.it/sipiui/>

Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell'area personale oppure si può accedere tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS/CRS, Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia), credenziali personali CNS/CRS e codice usa-e-getta (OTP) username e password.

Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria;

La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all'interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m. È ammessa l'attestazione di firma digitale dell'istanza effettuata con la CRS.

All'interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere l'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda. Per eventuali chiarimenti fare riferimento all'area contatti sul portale di Regione Lombardia (pagine dedicate alla polizia idraulica)

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per una persona fisica:

- Nome e cognome
- Codice fiscale
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Indirizzo di residenza
- Numero di telefono
- e-mail

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
- Comune sede legale
- Indirizzo sede legale
- Data costituzione
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione
- Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
- Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
- Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore
- Data di nascita rappresentante legale o amministratore
- Comune di residenza rappresentante legale o amministratore

- Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
 - Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
 - e-mail rappresentante legale o amministratore
-

Documenti da allegare alla domanda di polizza idraulica

All'interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.

1. Relazione tecnica costituita da:

- a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- e. Caratteristiche tecniche dell'opera;
Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.
- f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2. Elaborati grafici:

- a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c. Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
- d. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
- e. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- f. Profilo idraulico;
- g. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

3. Certificazioni allegate:

- a. Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

POLIZIA IDRAULICA

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (Dati anagrafici) sono trattati al fine di gestire:

- per il “SERVIZIO POLIZIA IDRAULICA”: (rilascio del nulla-osta idraulico, ottenimento della concessione per l’uso delle aree del demanio idrico fluviale), come definito dal R.D. 523/1904, dall’art. 6 della L.R. 10/2009, dalla L.R. 4/2016, dalle DGR X/7581/2017, DGR XI/698/2018 e dal DDG 16869/2019.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lett. a) e lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Per il SERVIZIO POLIZIA IDRAULICA (rilascio delle concessioni per l’uso del demanio e del nulla osta idraulico), titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) di Regione Lombardia può essere contattato inviando una e-mail a: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri soggetti istituzionali per lo svolgimento di controlli. I Suoi dati inoltre, vengono comunicati ad ARIA SpA, Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, con sede in Via Taramelli, 26 - 20124 Milano, in qualità di Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali potranno essere diffusi nei casi di pubblicazione previsti dalla legge.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati forniti saranno trattenuti per le finalità sopra descritte per:

- SERVIZIO POLIZIA IDRAULICA: un periodo di tempo corrispondente alla durata della concessione, per un massimo di anni 30, con possibilità di rinnovo della stessa

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate:

per il servizio POLIZIA IDRAULICA (concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e il nulla osta idraulico), a Regione Lombardia

Direzione Territorio e Protezione Civile

Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano

PEC: territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.